

INFORMATIVA del 19 febbraio 2016

OBBLIGO APPOSIZIONE MARCA DA BOLLO

Con la presente lo Studio Associato Antonelli Werthhammer ritiene opportuno circolarizzare la seguente informativa riguardante l'obbligo della apposizione della marca da bollo da Euro 2,00 sulle fatture emesse.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione al paragrafo 'MODALITA DI ASSOLVIMENTO'.

Si ricorda che sono **soggette** alla marca da bollo le fatture/ricevute di **importo superiore ad Euro 77,47** riguardanti:

- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972), fra le quali si ricordano a titolo meramente esemplificativo le **locazioni** e le **prestazioni sanitarie**;
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del **regime dei minimi** e del **regime forfettario**
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c DPR 633/1972)

Con il principio di alternatività sono sempre **esenti** dalla marca da bollo:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO

La marca va apposta sull'originale della fattura da consegnare al cliente.

Sulla copia fattura che rimane a chi ha emesso il documento, bisogna riportare la dicitura **"Imposta di bollo assolta sull'originale. ID xxxxxxxx"** (va indicata la dicitura dell'ID della marca da bollo apposta sull'originale). Un'alternativa può essere quella di fare un fotocopia o scansione del documento che chi emette la fattura dovrà conservare (questo per evitare spiacevoli contestazioni da parte della Amministrazione Finanziaria).

Si ricorda che la marca da bollo deve avere una data anteriore o uguale a quella del documento emesso.

Per quanto riguarda l'invio di fatture inviate a mezzo posta elettronica (ed esempio in formato pdf), si consiglia di apporre la marca da bollo sulla copia personale e dare al cliente la scansione della stessa indicando la seguente dicitura: "marca da bollo apposta in originale su copia del fornitore".

SANZIONI

L'omissione dell'imposta di bollo, o una sua data posteriore a quella della ricevuta prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta. Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa.

"L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce"; pertanto il cliente, a cui venga rilasciata una fattura o una ricevuta senza il regolare assolvimento dell'imposta di bollo, può presentare tale documento, entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, all'ufficio locale delle Entrate, pagando il relativo tributo.

In questo modo il cliente sarà esentato da qualsiasi responsabilità mentre il professionista che ha emesso l'atto irregolare sarà, invece, passibile di sanzione. In tale ipotesi l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale (e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla eventuale detrazione fiscale per le spese sanitarie).

La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da

parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. In questo caso, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972).

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER